**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per gli affari esteri*

**2023/0441(CNS)**

21.2.2024

# PROGETTO DI PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifiche della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e della direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))

Relatore per parere (*): Nacho Sánchez Amor

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione prevede un ampliamento sostanziale del ruolo e delle attività del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e delle delegazioni dell'Unione europea, comprese disposizioni nuove e modificate in materia di preparazione e risposta alle crisi al di fuori dell'Unione europea.

Conformemente al punto I.3 dell'allegato VI del regolamento, la supervisione del SEAE e dei suoi vari servizi, compresi l'organizzazione e il funzionamento delle delegazioni dell'UE e del Centro di risposta alle crisi del SEAE, è di competenza esclusiva della commissione per gli affari esteri (AFET). L'attività delle delegazioni dell'UE riguarda anche l'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi enunciato all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea.

L'organizzazione e il funzionamento del SEAE, delle delegazioni dell'UE e delle strutture di risposta alle crisi sono definiti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che rientra nelle competenze della commissione AFET. La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022, anch'essa di competenza della commissione AFET, ha avviato una revisione dei meccanismi di risposta alle crisi del SEAE, compresi, tra l'altro, il sostegno consolare e la sicurezza sul campo.

Il 15 marzo 2023 il Parlamento ha approvato una raccomandazione PESC guidata dalla commissione AFET contenente un bilancio del funzionamento del SEAE e a favore di un'UE più forte a livello mondiale (2021/2065(INI)). La raccomandazione copre un'ampia gamma di questioni del SEAE, tra cui il sostegno fornito dal Centro dell'UE di risposta alle crisi (CRC) nel coordinare la risposta delle ambasciate e delle delegazioni dell'UE e degli Stati membri e i servizi che offrono ai cittadini dell'UE in tempi di crisi.

La proposta della Commissione eleva il ruolo del SEAE (e delle sue strutture di gestione delle crisi e delle delegazioni dell'UE) a un nuovo livello di coinvolgimento, in modo tale che la protezione consolare diventi interconnessa con il ruolo del SEAE in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa, ogniqualvolta si debbano prendere decisioni sulla base di valutazioni, contatti con paesi terzi, uso di mezzi militari e altri elementi tipicamente PESC/PSDC.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 24 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(24 bis) Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ai*** |

***cittadini in merito alla tutela consolare siano facilmente accessibili e aggiornate. In tal senso, i cittadini dell'UE dovrebbero ricevere messaggi trasmessi e contestualizzati relativi ai loro diritti e a come esercitarli attraverso notifiche istantanee quando si trovano in paesi terzi, in particolare in momenti di crisi.***

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente ***le*** informazioni ***su tali*** capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. | (26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. ***Per poter reagire rapidamente ed efficacemente*** è quindi opportuno condividere tempestivamente informazioni ***di prima mano e pertinenti, ad esempio sulla*** capacità ***di evacuazione disponibile***, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. ***A tale riguardo il SEAE dovrebbe poter ricevere dagli Stati membri informazioni automatiche e continue sulla situazione nei paesi terzi.*** |

Or. en

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 34 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(34 bis) Dovrebbe essere concesso un aumento adeguato del bilancio del SEAE, in aggiunta alle entrate provenienti dai rimborsi degli Stati membri, per garantire la corretta esecuzione delle responsabilità nel fornire assistenza e/o protezione ai cittadini dell'UE. L'impatto di crisi e conflitti continui in tutto il mondo può comportare il rischio di sovraccaricare la tutela e/o l'assistenza consolari degli Stati membri, in particolare in tempi di crisi gravi. Il SEAE e le delegazioni dell'Unione, che hanno assunto un ruolo crescente a tale riguardo, hanno svolto un ruolo centrale di coordinamento sul campo.*** |

Or. en

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane supplementari necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.*** |

Or. en

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Gli Stati membri rafforzano la conoscenza situazionale con le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, anche condividendo regolarmente aggiornamenti delle valutazioni dei rischi e le possibili minacce alla sicurezza dei cittadini dell'UE.*** |

Or. en

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce formazione consolare in materia di preparazione e risposta alle crisi ai funzionari dell'Unione e al personale diplomatico e consolare degli Stati membri.*** |

Or. en

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria. | 2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria. ***Il SEAE e la Commissione sostengono la preparazione di tali esperti e delle squadre consolari congiunte.*** |

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono***, se opportuno, chiedere il sostegno di*** strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi ***e, tramite*** il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, ***del*** meccanismo unionale di protezione civile."; | 4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono ***essere sostenuti dagli*** strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi***. Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere*** il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, ***il*** meccanismo unionale di protezione civile ***e, se del caso, le missioni e le operazioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune***."; |

Or. en

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6**
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione ***e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza*** le informazioni seguenti: | 1. Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono ***al SEAE e*** alla Commissione le informazioni seguenti: |

Or. en

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6**
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE***. Tra tali misure possono figurare,*** in particolare: | 1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE in particolare ***mediante***: |

Or. en

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6**
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera a

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(a) l'inserimento della prima frase*** | ***soppresso*** |

***dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali;***

Or. en

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6**
Direttiva (UE) 2015/637
Capo 2 bis – articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(c) lo sviluppo di sistemi di notifica automatica, come ad esempio sistemi di messaggi brevi tramite reti telefoniche, per fornire a tutti i cittadini dell'UE informazioni di contatto di base per la tutela consolare all'arrivo in un paese terzo, nonché messaggi di allerta in caso di crisi;*** |
| | ***l'inserimento inoltre, da parte degli Stati membri, della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali.*** |

Or. en

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 ter – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso ***effettivi*** ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. | Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di ***un accesso effettivo a meccanismi di denuncia e*** mezzi di ricorso ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. |

Or. en

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 10**
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| "3. "***Non prima di*** [***otto*** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. | "3. ***Entro*** [***cinque*** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva] ***e successivamente ogni cinque anni***, la Commissione effettua una valutazione ***del recepimento e dell'applicazione*** della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni***, comprese le possibili violazioni dei diritti previsti dalla presente direttiva***. |

Or. en